

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

Art. 93

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

*Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi (1)*

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il *Dipartimento per i trasporti terrestri* (9).

1-bis. (17) **Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.**

1-ter. (17) **Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.**

1-quater. (17) **Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.**

2. L'ufficio competente del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (11) provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione (10) intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91 (2).

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* (12), con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* (11), per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 (3).

5. (14) Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 (3), a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione (2). Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli *uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri* (11). I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta (4).

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 422,00 a euro 1.697,00* (13). Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7-bis. (17) **Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione**

all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. (17) Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 (7).

9. (15) Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00 (13). La carta di circolazione è ritirata (5) da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (11), su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (11) che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. (16) Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (6), gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri (9) e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento (8).

(1) V. anche regolamento CDS artt. 245 e 246.

Articolo modificato da:

- DLG 10.9.1993 n. 360,
- DLG 15.1.2002 n. 9.

Conservano piena validità le carte di circolazione emanate antecedentemente e fino alla prima annotazione; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente articolo.

Analogamente avviene per il certificato di proprietà emesso in forma digitale (CDPD), per cui resta valido, fino alla prima annotazione, il precedente analogo documento denominato "foglio complementare" o "certificato di proprietà" (CDP).

A decorrere dal 5.10.2015 (v. circolare ACI-PRA 28.9.2015, prot. n. 005/0007641/15):

- il certificato di proprietà (CDP) non viene più stampato ma viene prodotto digitalmente e conservato da ACI nei propri Archivi magnetici sotto forma di Certificato di proprietà digitale (CDPD);
- all'utente viene consegnata una ricevuta stampata su foglio bianco (formato A4) che contiene la targa del veicolo, il soggetto beneficiario, il tipo di operazione effettuata e un QR-code.

Il CDPD, può essere visualizzato dall'utente (al fine di verificarne l'autenticità) in qualsiasi momento attraverso la lettura, mediante smartphone o altro dispositivo idoneo, del QR-code presente sulla ricevuta oppure mediante collegamento all'indirizzo web indicato nella ricevuta stessa (servizio "Consulta il Certificato di proprietà digitale" del Sito web istituzionale "www.aci.it").

In particolare, è disciplinata da specifica normativa l'immatricolazione di:

- autoambulanze con DM 1.9.2009 n. 137, autoambulanze di soccorso per emergenze speciali con DM 20.11.1997 n. 487, autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma con DD 9.9.2008, autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo con DD 5.11.1996,
- veicoli per il trasporto e il soccorso di animali in stato di necessità con DM 9.10.2012 n. 217,
- veicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi con DM 5.10.2009,
- veicoli in dotazione della Polizia locale con DM 27.4.2006 n. 209; vedasi, in particolare, circolare 25.1.2008 n. 7327/23.40.01 (comma 11 dell'art. 93 CDS).

(2) Successivamente all'entrata in vigore del nuovo CDS, numerose disposizioni applicative sono state emanate per la semplificazione del rilascio dei documenti per il veicolo, fra cui, in particolare il DPR 19.9.2000 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni sul cosiddetto "**Sportello telematico dell'automobilista**" (in "la motorizzazione 2000" pag. 2000/498 o "codice della strada" o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2000.09/04), istituito per il rilascio contestuale dei documenti di circolazione (carta di circolazione o etichetta autoadesiva) e dei documenti di proprietà (certificato di proprietà) mediante collegamento telematico alternativo (tramite uno dei due sistemi si può accedere all'altro) con il CED del DTT o con il Sistema informativo dell'ACI. Gli STA (Sportello telematico dell'automobilista) sono costituiti presso:

- UMC,
- uffici provinciali ACI-PRA,
- studi di consulenza automobilistica e delegazioni AC preventivamente abilitati dagli UMC e dagli uffici provinciali dell'ACI-PRA.

Il DM 21.2.2001 definisce le caratteristiche del **logo distintivo dello sportello telematico dell'automobilista**.

Copiosissima la produzione di circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Automobile club d'Italia per disciplinare operativamente le modalità applicative e di attuazione graduale di questo importante strumento di semplificazione amministrativa del settore.

Relativamente alla semplificazione delle procedure, merita inoltre particolare attenzione il contenuto dell'art. 3, comma 2 del DL 14.3.2005 n. 35 convertito nella legge 14.5.2005 n. 80 (in "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2005.03/01) che prevede che la prima registrazione dei veicoli al PRA può essere effettuata anche con semplice istanza dell'acquirente, con firma autenticata dagli incaricati dello STA e quindi con la eliminazione dell'intervento del notaio. Al riguardo v. anche la circolare applicativa ACI-PRA 16.5.2005, prot. n. 6501/P-DSD (in "banca dati ITER" pag. 058709).

Occorre infine ricordare il DLG 29.5.2017 n. 98 relativo al documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che dovrebbe entrare in vigore il **1° gennaio 2019** previa emanazione di ulteriori provvedimenti fra cui:

- DPR per definire le disposizioni di coordinamento relative al DPR 16.12.1992 n. 495 (reg. CDS);
- DPR per definire le disposizioni di coordinamento relative al DPR 19.9.2000 n. 358.

(3) Vedasi "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1990.07/01.

(4) Le parole "*valida ai fini della circolazione ai sensi dell'art. 180 e comunque non oltre il termine stabilito in attuazione dell'art. 7, comma 3, della citata legge*" sono state soppresse dall'art. 41 DLG 10.9.1993 n. 360 (in "codice della strada" pag. E.006 o "la motorizzazione 1993" pag. 93424 o "la patente di guida" pag. 90.03.00).

(5) La parola "*immediatamente*" è stata soppressa dall'art. 41 DLG 10.9.1993 n. 360 (in "codice della strada" pag. E.006 o "la motorizzazione 1993" pag. 93424 o "la patente di guida" pag. 90.03.00).

(6) Vedasi "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1990.08/03.

(7) Importo della sanzione, in vigore dall'1.1.2015 fino al 31.12.2018, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale emesso a cadenza biennale (in "codice della strada") ai sensi dell'art. 195 CDS; l'importo è stato poi arrotondato all'euro per effetto del comma 3 bis dell'art. 195 CDS introdotto con la legge finanziaria 2005 (in "codice della strada").

(8) Relativamente agli archivi del PRA v. DM 2.10.1992 n. 514 (in "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1992.10/01) e agli archivi veicoli tenuti dal DTTSS v.:

- art. 226 CDS,
- art. 402 regolamento CDS,
- DPR 28.9.1994 n. 634 (in "la motorizzazione 1994" pag. 94104 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1994.09/11).

(9) Le originarie denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C." sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002 n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04) anche se, successivamente, tale amministrazione, ha mutato denominazione fino alla attuale "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici".

(10) La carta di circolazione, prima dell'adozione del modello comunitario, veniva rilasciata secondo modelli decisi a livello tecnico dell'allora DGMCTC. Solo con DD 2.11.1999 è stato formalizzato il modello di tale documento, poi meglio definito con DM 14.2.2000 che ha recepito la direttiva comunitaria 1999/37/CE.

(11) Le originarie denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002 n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04) anche se, successivamente, tale amministrazione, ha mutato denominazione fino alla attuale "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici".

(12) Le originarie denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti" sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002 n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04).

(13) Importo della sanzione, in vigore dall'1.1.2017 fino al 31.12.2018, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale emesso a cadenza biennale (in "codice della strada") ai sensi dell'art. 195 CDS; l'importo è stato poi arrotondato all'euro per effetto del comma 3 bis dell'art. 195 CDS introdotto con la legge finanziaria 2005 (in "codice della strada").

(14) Con DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), che dovrebbe entrare in vigore il **1° gennaio 2019**, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 5 è sostituito dal seguente: "*5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.*".

(15) Con DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), che dovrebbe entrare in vigore il **1° gennaio 2019**, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 9 è soppresso.

(16) Con DLG 29.5.2017 n. 98 (art. 5 c. 1), che dovrebbe entrare in vigore il **1° gennaio 2019**, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 12 è sostituito dal seguente: "*12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.*".

(17) Comma introdotto dalla legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del DL 4.10.2018 n. 113 (in "banca dati ITER" pag. 096479).

sintesi 03/12/2018 Inseriti i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter dalla legge 1.12.2018 n. 132, di conversione del DL 4.10.2018 n. 113.